



# COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO



## REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE "MERCATO DELLA ZECCA DI FRUTTUARIA"



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.    DEL  
ESECUTIVA IL

## SOMMARIO

Art.	1	Normativa di riferimento	Pag. 2
Art.	2	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art.	3	Atto Istitutivo	Pag. 2
Art.	4	Periodicità	Pag. 2
Art.	5	Area di svolgimento	Pag. 2
Art.	6	Spazi espositivi	Pag. 2
Art.	7	Orari	Pag. 3
Art.	8	Attività	Pag. 3
Art.	9	Soggetti ammessi	Pag. 4
Art.	10	Regime autorizzatorio	Pag. 4
Art.	11	Domanda di ammissione	Pag. 5
Art.	12	Modalità di assegnazione dei posteggi operatori professionali	Pag. 5
Art.	13	Modalità di assegnazione dei posteggi operatori non professionali	Pag. 6
Art.	14	Assegnazione posteggi non occupati	Pag. 6
Art.	15	Tributi comunali	Pag. 7
Art.	16	Obblighi	Pag. 7
Art.	17	Divieti	Pag. 7
Art.	18	Gestione della manifestazione -Servizio di vigilanza- banca dati	Pag. 8
Art.	19	Comitato operativo	Pag. 9
Art.	20	Violazioni e sanzioni	Pag. 9
Art.	21	Norme finali	Pag.10

## **Art.1 - Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799;
- D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642;
- D.G.R. 14 maggio 2001 n. 47 -2981,
- D.G.R. 9 luglio 2001 n.50 -3471;
- D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 85-4860;
- D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 86-4861;
- D.Lgs. 267/2000,
- L. 8.8.1985, n. 443;
- Deliberazione del C.C. n. 57 del 6.7.2007
- Deliberazione del C.C. n. del

## **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. del , denominato "Mercato della Zecca di Fruttuaria".

## **Art. 3 - Atto Istitutivo**

1. Il mercato è istituito come "mercato tematico periodico" e rientra nella tipologia di cui all'art.3, comma 3, lettera a) della D.C.R. n. 626- 3799 dell' 1.3.2000.

## **Art. 4 - Periodicità**

1. Il mercato ha luogo la prima domenica di ogni mese, escluso il mese di agosto.

## **Art. 5 - Area di svolgimento**

1. Il mercato ha luogo nell'area mercatale sita in Zona Stazione compresa nelle vie Caluso e Caviglietti ed è composto da n. 44 posteggi, come da planimetria allegata .
2. I posteggi n. 42 - 43 e 44 sono riservati per attività istituzionali, o come aree di distribuzione di prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti o organizzazioni, costituite non a fini di lucro, operanti in tale ambito oppure da scolaresche con finalità di finanziamento per la scuola medesima o aventi scopi umanitari.

## **Art. 6 - Spazi espositivi**

1. La misura dei posteggi è stabilita in metri 5 di lunghezza e metri 3 di profondità .
2. Compatibilmente con la disponibilità delle aree possono essere concessi ad un medesimo operatore che ne faccia richiesta due posteggi attigui.

## **Art. 7 - Orari**

1. L'orario della manifestazione è fissato dalle ore 8,30 alle ore 18,00.
2. Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari:
  - a. occupazione del posteggio dalle ore 6,30 alle ore 8,00
  - b. ultimazione delle operazioni di allestimento e sgombero degli automezzi dall'area di mercato entro le ore 8,30
  - c. esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 18,00
  - d. entrata degli automezzi nell'area per il carico merci dalle ore 18,00
  - e. sgombero del posteggio entro le ore 19,00
3. Nel caso in cui i posteggi assegnati non vengano occupati dagli aventi diritto entro le ore 8.00, l'operatore sarà considerato assente, e il posteggio riassegnato ad altro operatore dalla Polizia Municipale secondo le modalità specificate all'art. 14.
4. L'allestimento del banco dovrà essere ultimato entro un'ora dall'assegnazione.
5. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del presente Regolamento.

## **Art.8 - Attività**

1. E' ammessa soltanto la vendita di oggetti antichi, vecchi e rari e specialmente di generi palesemente da collezionismo (ad esempio monete, francobolli, cartoline, dischi, bigiotteria, schede telefoniche, sorpresine) comunque di epoca passata, da valutarsi esclusivamente da parte dei funzionari comunali o del comitato operativo istituito con delibera della Giunta Comunale n. 130 del 26.09.2007.
2. Gli articoli trattati potranno riguardare, a titolo indicativo i settori dei mobili e articoli di arredamento complementare (soprammobili, lumi, tappeti, specchi, cornici, articoli per camino, cristallerie, vetrerie, porcellane, ceramiche, posaterie, ecc.); libri, stampe, dipinti, sculture, fotografie, cartoline, articoli ed accessori di abbigliamento (pizzi, ricami, sciarpe, foulards, guanti, cappelli, cinture, ombrelli, bastoni, chincaglierie); orologi, articoli fotocine; articoli sportivi, articoli musicali, dischi, fonografi, articoli da fumo, da gioco, da viaggio; articoli filatelici e numismatici; giocattoli, oggetti e attrezzi caratteristici del mondo agricolo; articoli per hobbies, articoli da collezione, accessori auto e moto.
3. Sono esclusi i capi di abbigliamento di epoca successiva agli anni Sessanta e di materiali che non costituiscono oggetti specifici ma che costituiscono semilavorato per la produzione di oggetti quali stoffe e simili.
4. In via transitoria è inoltre ammessa la vendita, in misura non superiore al 10 per cento dei posteggi, di generi di artigianato che si dimostrino inequivocabilmente di produzione dell'operatore (quadri, tessuti, composizioni), a condizione che la capacità a produrli venga dimostrata durante la manifestazione o di prodotti dell'artigianato artistico esotico . Per oggetti dell'artigianato artistico esotico si intendono sculture in legno.

5. E' ammessa infine la vendita di articoli per il restauro degli oggetti elencati sopra a condizione che si tratti di attività accessoria rispetto alla vendita degli stessi articoli.
6. Particolare cura dovrà inoltre essere posta nella presentazione ed esposizione degli oggetti, normalmente su banchi o comunque tale da offrire immediata percezione dell'interesse e del gusto dei singoli oggetti.
7. Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 6/05/1940, n. 635, come modificato dal D.P.R. 28/05/01, n. 311, per i beni non di modico valore è fatto obbligo all'operatore di munirsi della presa d'atto di vendita di cose antiche e usate di cui all' art. 126 del T.U.L.P.S. Ai fini del presente Regolamento per modico valore si intende quello non superiore a €. 500,00.

### **Art. 9 - Soggetti ammessi**

1. A questo mercato possono partecipare:
  - a. gli operatori professionisti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98, che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione con assegnazione di posteggio.
  - b. gli operatori non professionali che intendano vendere merci antiche o usate di loro proprietà e gli operatori non professionisti che intendano vendere opere artistiche e creative di propria produzione (artigiani, artisti, hobbisty) ai quali dovrà essere rilasciata autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche.
  - c. gli artigiani restauratori iscritti alla camera di commercio ai quali dovrà essere rilasciata autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche
2. Quando necessario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8, il titolare dovrà essere in possesso della presa d'atto per la vendita di cose antiche ed usate.
3. Della non professionalità e dell'occasionalità dell'attività di vendita, unitamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà essere resa specifica dichiarazione contestuale alla domanda di autorizzazione.

### **Art. 10 - Regime autorizzatorio**

1. La metà dei posteggi disponibili verrà attribuita mediante rilascio dell' autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/98, con concessione decennale di posteggio, attraverso la procedura prevista dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32- 2642, ovvero con emissione di apposito bando di assegnazione.
2. I soggetti che hanno ottenuto dal Comune autorizzazione commerciale di tipologia A, pena la decadenza dell'autorizzazione ottenuta, debbono presentare all'Ufficio commercio, dimostrazione dell'avvenuta iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA, entro 30 giorni dall'attivazione dell'autorizzazione.
3. Tali posteggi possono essere oggetto di transazione come i normali posteggi sui mercati (subingresso a seguito vendita o affitto azienda).
4. I rimanenti posteggi verranno assegnati mediante il rilascio di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/99.

5. Le autorizzazioni temporanee hanno carattere strumentale ed accessorio della manifestazione e saranno rilasciate con riferimento alle undici edizioni annuali oppure per un numero più ridotto di occasioni a seconda della richiesta.

### **Art. 11 - Domanda di ammissione**

Per ottenere l'autorizzazione decennale o temporanea occorre presentare apposita domanda di partecipazione, contenente quanto segue:

- a. dati anagrafici completi con codice fiscale;
- b. dichiarazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. del D.Lgs. 114/98;
- c. dichiarazione attestante la mancanza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia);
- d. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- e. dichiarazione con cui si attesta di porre in vendita esclusivamente generi delle tipologie ammesse al mercato con indicazione specifica degli articoli trattati;
- f. eventuale indicazione del posteggio che si richiede in concessione e della superficie che si intende occupare;
- g. dichiarazione di impegno, in caso di rilascio di concessione, a provvedere al pagamento anticipato degli oneri dovuti al Comune.
- h. eventuale dichiarazione inerente il possesso di presa d'atto per la vendita di cose antiche ed usate non di modica valore ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S
- i. dichiarazione di impegno a lasciare l'area concessa in uso intatta e sgombera da ogni tipo di rifiuto.
- j. per le autorizzazioni temporanee, dichiarazione di essere soggetto privato non professionale che intende vendere oggetti di sua proprietà o produzione in forma meramente occasionale

### **Art. 12 - Modalità di assegnazione dei posteggi operatori professionali**

1. Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A), con concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base di apposita graduatoria formata entro il 31 dicembre per l'intero anno successivo.
2. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento la graduatoria sarà formata entro il 31 gennaio per l'anno in corso.
3. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo i seguenti criteri:
  - a. maggior numero di presenza nel mercato cumulate dall'operatore;
  - b. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
  - c. priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.
4. I posteggi verranno assegnati dall'Ufficio Commercio secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto dell'eventuale richiesta di specifico posteggio, compatibilmente con la disponibilità, o in mancanza a proprio insindacabile giudizio.

5. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posteggi viene predisposta una graduatoria utile, redatta sempre in base ai criteri sopra descritti.
6. Nel caso in cui un posteggio si renda libero nel corso dell'anno l'Ufficio Commercio provvederà immediatamente alla sua assegnazione utilizzando la graduatoria vigente.
7. Trattandosi di mercato con merceologia specializzata, il titolare potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti di cui al precedente art. benché l'autorizzazione in suo possesso lo abiliti alla vendita di tutto il settore non alimentare.

### **Art. 13 - Modalità di assegnazione dei posteggi operatori non professionali**

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate agli operatori non professionali dall'Ufficio Commercio, secondo il criterio del più alto numero di presenze nella manifestazione e in subordine secondo l'arrivo delle domande di partecipazione, procedendo in ordine di graduatoria, tenendo conto del posteggio eventualmente richiesto, o in mancanza a proprio insindacabile giudizio.
2. Artigiani restauratori e realizzatori di opere artistiche e dell'ingegno iscritti alla Camera di Commercio, avranno la priorità rispetto agli altri operatori non professionali.
3. Nel caso che un posteggio si renda libero nel corso dell'anno l'Ufficio Commercio provvederà immediatamente alla sua assegnazione utilizzando la graduatoria vigente.
4. L'ufficio Commercio potrà ricevere tutto l'anno nuove domande di inserimento nella graduatoria.
5. Gli assegnatari di posteggio saranno tempestivamente invitati al ritiro dell'autorizzazione (previa consegna di marca da bollo) che dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del venerdì precedente allo svolgimento della manifestazione.
6. Il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà l'esclusione dalla manifestazione.

### **Art. 14 - Assegnazione posteggi non occupati**

1. I posteggi non occupati entro le ore 8,00 verranno assegnati dall'Ufficio Vigili, mediante spunta, con la seguente procedura:
  - a. attingendo dalla graduatoria utile secondo l'ordine di priorità indicato dalla stessa
  - b. secondo il criterio del più alto numero di presenza, ove possibile e documentabile, sulla base dell'autorizzazione esibita
  - c. maggiore anzianità nell'attività di commercio del soggetto titolare dell'autorizzazione, attestata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese (già Registro Ditte);
  - d. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
2. Non è ammessa alcuna assegnazione di posteggi vacanti in favore di operatori non professionali privi della necessaria autorizzazione commerciale
3. La graduatoria sarà affissa all'Albo pretorio a partire dal decimo giorno antecedente e fino al giorno di svolgimento della manifestazione
4. Non sono ammesse miglorie o scambio del posteggio assegnato.

## **Art. 15 - Tributi comunali**

1. Le concessioni e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico e alla Tariffa di Igiene Ambientale stabilite dalla deliberazione del preposto organo comunale.
2. Gli operatori partecipanti alla manifestazione sono tenuti a pagare prima del ritiro della concessione di posteggio, e poi negli anni successivi, con le modalità stabilite dal Comune, il canone per tutto l'anno o per le manifestazioni per cui viene richiesta l'assegnazione.
3. Il mancato pagamento della quota di partecipazione comporta la decadenza della concessione del posteggio.
4. L'assenza dalla manifestazione per qualsiasi motivo o la decadenza del posteggio non danno diritto al rimborso della quota di partecipazione già pagata.

## **Art. 16 - Obblighi**

1. Gli operatori che partecipano alla manifestazione devono:
  - a. rispettare le normative in materia fiscale;
  - b. rispettare gli orari della manifestazione;
  - c. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce adottando modalità tali da evitare per quanto possibile di impedire il movimento agli altri e rispondendo di eventuali danni a terzi;
  - d. occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato e rispettare le misure dello stesso
  - e. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti;
  - f. rilasciare su richiesta degli acquirenti adeguata certificazione;
  - g. tenere pulita l'area occupata, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Al termine della manifestazione il posteggio assegnato dovrà risultare pulito e totalmente sgombro;
  - h. adottare le misure previste eventualmente dal Comune per garantire la sicurezza della manifestazione;
  - i. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio e le fiere e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali.

## **Art. 17 Divieti**

1. E' fatto divieto agli operatori di:
  - a. esporre e/o vendere merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto e stabilite dal presente regolamento;
  - b. occupare abusivamente i posteggi o comunque aree all'interno della manifestazione
  - c. pubblicizzare ditte ed enti non partecipanti al mercato
  - d. reclamizzare la propria ditta in maniera sconveniente

- e. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti
  - f. cambiare posteggio assegnato, usare altoparlanti o altri strumenti sonori per attrarre gli acquirenti
  - g. cedere, anche parzialmente, il posteggio ricevuto in assegnazione
  - h. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
  - i. parcheggiare auto o altri veicoli in area destinata alla manifestazione, anche in adiacenza ai banchi senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione dal Comando Polizia Municipale
  - j. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo
  - k. farsi rappresentare nella manifestazione in casi diversi da quelli stabiliti dalla legge
  - l. gettare e depositare sul suolo rifiuti
  - m. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere - fuochi sul mercato
  - n. effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.
2. Nel caso in cui vengano messi in funzione a scopo dimostrativo apparecchi sonori posti in vendita (radio, grammofoni, juke box e simili) il loro volume dovrà essere tenuto basso e la diffusione sonora dovrà avvenire per periodi limitati nel tempo, evitando comunque qualsiasi forma di disturbo alle quiete, alle operazioni di vendita e all'ambiente in cui essa avviene.
  3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a m. 2 da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

### **Art. 18 - Gestione della manifestazione - Servizio di vigilanza- banca dati**

1. La gestione della manifestazione sotto il profilo amministrativo è affidata all'Ufficio Commercio.
2. La gestione della spunta e il servizio di vigilanza della manifestazione è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale:
  - a. sovrintende alle procedure di insediamento della manifestazione;
  - b. rileva le presenze /assenze degli operatori assegnatari di posteggio e gestisce l'assegnazione dei posteggi liberi attingendo alla graduatoria utile o mediante predisposizione di apposita graduatoria;
  - c. riscuote gli oneri dovuti dagli operatori nei casi di assegnazione giornaliera
  - d. verifica il possesso delle autorizzazioni temporanee/concessioni;
  - e. fa osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale,
  - f. fa osservare il rispetto del presente regolamento
  - g. applica le sanzioni previste dall'art.
3. Presso il Comune è istituita la banca dati relativa alle presenze degli operatori alla manifestazione.

4. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi nel corso della manifestazione.

#### **Art. 19 - Comitato operativo**

1. E' istituito un apposito *Comitato operativo* che collabora con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione e nella gestione del mercato, costituito da:
  - a. Assessore al commercio;
  - b. Responsabile Ufficio Commercio o suo delegato;
  - c. Responsabile Ufficio Vigili o suo delegato;
  - d. Responsabile Qualità della Vita o suo delegato;
  - e. tre esperti del settore;
  - f. un Rappresentante dell'Associazione Commercianti - Acam - presente sul territorio.
  - g. due operatori del mercato stesso.
2. Nessuna indennità è attribuita ai componenti del Comitato.
3. Il Comitato viene costituito con delibera della Giunta Comunale e resta in carica per la durata del mandato amministrativo. I suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Comitato ha il compito di:
  - a. collaborare con l'Amministrazione Comunale nella fase organizzativa della manifestazione;
  - b. formulare proposte in ordine alla soluzione di eventuali problemi operativi;
  - c. svolgere una funzione propositiva finalizzata alla qualità ed alla promozione del mercato stesso, verificando periodicamente se gli articoli posti in vendita sono conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento;
  - d. fornire elementi propositivi atti a garantire un impatto positivo sul territorio comunale.
5. La presidenza del Comitato è affidata all'Assessore al Commercio; in sua assenza il Comitato nomina, per la singola seduta, un vicepresidente nel suo seno.
6. Il Comitato si costituisce validamente con la presenza di tutti i funzionari del Comune o loro delegati e di almeno due tra membri esperti e rappresentante di ACAM (e operatori del mercato se nominati).
7. Le proposte del Comitato ed ogni altra decisione anche di natura procedurale, saranno adottate con voto unanime dei presenti.

#### **Art. 20 -Violazioni e Sanzioni**

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 a seconda della gravità della violazione. Il procedimento sarà sottoposto al previsto di cui alla legge n.689/1981 e successive modificazioni.
2. Le violazioni del divieto di porre in vendita articoli non consentiti riscontrate dal Comando Polizia Municipale o dal Comitato operativo saranno segnalate al Responsabile dell'Ufficio Commercio il quale provvederà a diffidare il concessionario del posteggio da porre in vendita merci non consentite.

3. In caso di accertata inottemperanza alla diffida, il Responsabile dell'Ufficio Commercio provvederà alla revoca immediata della concessione del posteggio o alla eliminazione del nominativo del responsabile della violazione dalla graduatoria della spunta.
4. In caso di grave turbativa della manifestazione, provocata da abusivismi o violazioni al presente regolamento gli agenti preposti alla vigilanza potranno provvedere al sequestro delle merci e delle attrezzature, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.689 del 24/11/1981.
5. In caso venga disposta la revoca del posteggio, nessun indennizzo sarà dovuto come non sarà dovuto rimborso della quota di partecipazione pagata e non fruita.
6. Gli operatori che hanno subito la sanzione della revoca del posteggio non potranno inoltrare una nuova domanda di partecipazione se non decorsi tre anni dalla data del provvedimento di revoca.
7. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il responsabile, fermo restando l'irrogazione di sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Comune di Montanaro; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

#### **Art. 21 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare in materia.